

STATUTO

LUNARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VIA NICOLA
FURNARI N.70

Numero REA: RC - 119157

Codice fiscale: 01072510801

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-10-2005 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"
All'atto n. 66071/13200 di Repertorio/Raccolta
STATUTO

oooOOOOooo

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - E' costituita ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381, nonchè ai sensi dell'art. 2522 del codice civile, ed in quanto applicabili dalle norme contenute nel D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, una società cooperativa sociale a mutualità prevalente, denominata "**LUNARIA società cooperativa sociale**", regolata dal presente statuto e, in quanto compatibili, dalle norme del codice civile sulle società a responsabilità limitata.

La società ha sede in **REGGIO DI CALABRIA**, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Art. 2 - La società ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata, una o più volte, con decisione dei soci a termini di legge, fatto salvo il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

Art. 3 - La cooperativa, che ai sensi dell'art. 10, comma 8 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, è da considerarsi in ogni caso quale Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), non persegue fini speculativi o di lucro, è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente previsti dall'art. 2512 del codice civile ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso **la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi**.

La cooperativa può operare anche con terzi; le condizioni di detti rapporti verranno determinate dall'organo amministrativo, valutate le esigenze della cooperativa.

La cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e mutue, ai suoi organismi periferici, provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale, ciò a tutti gli effetti ed in particolare per quello che riguarda il D.L.C.P.S 14 dicembre 1947 e successive modificazioni

I soci possono effettuare prestiti a favore della società, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Art. 4 - Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo che precede, e tenuto conto dei requisiti e degli interessi dei soci la cooperativa ha come oggetto le seguenti attività:

- istituire e gestire ludoteche e sale di lettura, luoghi di riunione e socializzazione, attrezzature per un proficuo impiego del tempo libero;
- laboratori e corsi professionali per attività artigiane e recupero di vecchi mestieri ed arti finalizzati all'inserimento delle fasce deboli ed emarginate nel mondo del lavoro;
- servizi di carattere socio-sanitario ed educativo, rivolti sia alla persona che alla comunità (art. 1 comma a) legge 381/91).

La società può gestire stabilmente o temporaneamente in proprio o per conto terzi:

a) attività socio-sanitarie:

- logofisioterapeutiche e di sostegno, riabilitative di risocializzazione, di pieno recupero di singoli, in famiglia e nelle strutture pubbliche o private. Iniziative di prevenzione e cura delle tossicodipendenze e dell'alcoolismo. Residenze socio-sanitarie per disabili mentali, comunità alloggio, comunità terapeutica, casa famiglia, centro diurno e simili.

- case di cura e case di riposo;
 - b) attività socio assistenziali:
 - assistenza domiciliare in centri diurni o in case famiglia, agli anziani abili e disabili, ai portatori di handicaps, ai malati psichici, ai minori in difficoltà, alle ragazze madri, ed in genere alle persone svantaggiate;
 - centri di accoglienza e residenza per tossicodipendenti, alcolisti, extracomunitari, profughi, barboni e senza fissa dimora in genere;
 - c) attività socio-culturali-ricreative:
 - mediante l'Istituzione di scuole di ogni ordine e grado, legalmente riconosciute, con annessi servizi sussidiari (mense, palestre, attrezzature sportive, ricreative e del tempo libero), iniziative per il recupero all'obbligo scolastico. Centro studi, ricerche e conferenze sulle devianze giovanili, sull'handicap, sulla malattia mentale degli anziani, sulla fruizione del territorio e dei servizi messi a disposizione dei cittadini da parte della società;
 - d) gestione di attività di servizi per la comunità:
 - servizi per la famiglia con consulenza morale e psico-sanitaria alle coppie e ai nuclei familiari in difficoltà; servizi di trasporto di persone, merci e corrispondenza; servizi di pulizie e di manutenzione del verde per ambienti pubblici e privati;
 - e) attività di consulenza:
 - servizio psico-diagnostico e psico-attitudinale, consulenza medica in appositi centri polispecialistici. Centro informazione e consulenza per i disagi giovanili degli studenti.
 - Consulenza Assicurativa:
 - f) attività di formazione professionale per l'avviamento al lavoro mediante appositi corsi finanziati dallo Stato, dagli Enti locali e dalla Unione Europea.
- Per la realizzazione delle attività ed il conseguimento dei suoi scopi la cooperativa può stipulare convenzioni con gli enti locali, con le regioni e con qualsiasi altra istituzione ed organismo nazionale ed internazionale a carattere pubblico e privato. Può partecipare a bandi pubblici, avvisi e gare indette dalla Pubblica Amministrazione, sia centrale che periferica, nonché dalla comunità europea.
- La società può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria, ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente, che indirettamente attinenti al medesimo.

TITOLO III

SOCI

Art. 4 - Il numero dei soci, che possono essere soltanto persone fisiche, è illimitato e variabile e non può essere inferiore a tre, ai sensi dell'art. 2522 del codice civile.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Art. 5 - Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori: che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) soci volontari: che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 6 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo della società, contenente i seguenti elementi:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;

- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto e dalla legge;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci alla quale chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere;

e) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto sociale ed i regolamenti e di volersi attenere alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto;

g) ogni altra notizia richiesta dall'Organo Amministrativo.

ART. 7 - La delibera di ammissione è adottata dall'organo amministrativo.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto, delibera secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta dalla società.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali, entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, possono chiedere che sull'istanza si pronunzi l'assemblea. L'assemblea delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 8 - Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE del SOCIO

ART. 9 - La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per causa di morte.

ART. 10 - Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 e art. 2530 ultimo comma del codice civile, art. 34 del D.Lgs. n. 5/2003), può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che, anche temporaneamente, non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi della cooperativa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può fare ricorso al collegio arbitrale previsto nel presente statuto.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Non è ammesso il recesso parziale.

ART. 11 - L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato dall'art. 2531 del codice civile (mancato pagamento delle quote sottoscritte), può essere deliberata dall'organo amministrativo:

- a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- b) per mancanza o perdita dei requisiti per la partecipazione alla società;
- c) in seguito a dichiarazione di interdizione, inabilitazione o fallimento, o in seguito a

condanna ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, e negli altri casi previsti dall'art. 2286 del codice civile;

d) in caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, può ricorrere al collegio arbitrale previsto dal presente statuto.

Lo scioglimento del rapporto sociale conseguente alla esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione del socio ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

ART. 12 - Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART.13 - I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del valore nominale delle quote versate, eventualmente rivalutate a norma del presente statuto.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. La liquidazione comprende anche il rimborso del sopraprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, terzo comma, del codice civile.

Il pagamento deve essere effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

ART. 14 - In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote sottoscritte e interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, e ne facciano richiesta, subentrano, previa deliberazione dell'organo amministrativo, nella partecipazione del socio defunto. In tal caso, in presenza di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la partecipazione sia divisibile e la società consenta la divisione.

ART. 15 - I soci receduti, i soci esclusi e gli eredi del socio defunto decadono dal diritto al rimborso delle quote di partecipazione versate e degli altri diritti loro spettanti ove la relativa richiesta non sia stata prodotta entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote di partecipazione per le quali non sia stato richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio receduto, il socio escluso e gli eredi del socio defunto sono responsabili verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle quote di partecipazione.

Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulle quote di partecipazioni del medesimo.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 16 - Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale rappresentato dall'ammontare delle partecipazioni dei soci, costituito da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale non inferiore ad Euro 25 (venticinque);

b) dalla riserva ordinaria legale formata con gli utili di cui all'art. 19 e col valore della quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci a tale titolo;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci rispondono soltanto nei limiti del capitale sottoscritto.

Le riserve non possono essere distribuite fra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della società.

ART. 17 - Il versamento del valore delle quote di partecipazione sottoscritte può essere effettuato in unica soluzione o ratealmente nel modo seguente: a) per metà al momento della sottoscrizione; b) per metà nei tempi e nei modi stabiliti dall'organo amministrativo.

ART. 18 - Le quote di partecipazione non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari nè essere cedute, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando il cognome, il nome, le generalità e la residenza dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti, il prezzo pattuito per la cessione e le modalità di pagamento.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, può proporre opposizione al Tribunale. E' escluso in tale caso il ricorso al collegio arbitrale previsto dal presente statuto.

ART. 19 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, nei modi e con l'osservanza delle norme legali e tributarie vigenti.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Gli amministratori e i sindaci della società, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del codice civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti. Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

a) almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;

b) una parte a rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

c) una parte, non inferiore al 3% (tre per cento), ai Fondi Mutualistici per la promo-

zione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della predetta legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) una parte ad eventuali dividendi, in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente, e cioè in misura non superiore all'interesse massimo pei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili al fine di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente, e cioè in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

L'organo amministrativo che redige il bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristoro, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla ripartizione dei ristorni ai soci, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, che potrà avvenire mediante: integrazione dei compensi, aumento gratuito del capitale sociale, emissione gratuita di strumenti finanziari.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

ART. 20 - Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore Unico o alternativamente il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio sindacale, se nominato.

ART. 21 - La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché in Italia) e l'elenco delle materie da trattare, nonché la data della seconda convocazione (che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima). L'avviso della convocazione deve essere comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

La presenza alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

ART. 22 - L'assemblea:

- 1) approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili;
- 2) procede alla nomina degli amministratori;
- 3) procede alla eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori e ai sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi previsti dal precedente art. 19.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quando ne sia fatta richiesta, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo senza ritardo e comunque entro venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla

base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

ART. 23 - Le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, e per la validità delle deliberazioni, sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci, ai sensi dell'art. 2538 del codice civile.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

ART. 24 - Hanno diritto al voto, nelle assemblee, i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel versamento delle quote sottoscritte.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo ed il valore della quota di partecipazione posseduta.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio che abbia diritto al voto, e che non sia amministratore, nè sindaco, nè dipendente della società. La delega deve essere data per iscritto. Ogni socio delegato può rappresentare soltanto un altro socio.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

ART. 25 - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dal Vice Presidente, se nominato. In caso di assenza di tutti i soggetti sopra indicati, l'assemblea è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario, e, quando occorre, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale delle assemblee, le cui deliberazioni importino modifiche dello statuto, deve essere redatto da un Notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea di constatare e far constatare la regolare costituzione dell'assemblea medesima, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle votazioni.

ART. 26 - La società è amministrata, alternativamente, secondo deliberazione dell'assemblea dei soci, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la maggioranza dei suoi membri deve essere scelta fra i soci cooperatori e gli altri membri possono essere anche non soci.

Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed eventualmente

il vice presidente, salvo che non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina.
La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ART. 27 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Ad esso sono attribuite tutte le facoltà necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, con esclusione soltanto di quelle attività tassativamente riservate dalla legge o dal presente statuto all'assemblea dei soci e salvi i limiti indicati in sede di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o a uno o più dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e fermo restando quanto previsto dall'art. 2381 del codice civile.

Non possono essere delegate le attribuzioni degli amministratori indicate nell'art. 2381 del codice civile, nè i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

L'organo amministrativo può anche conferire procure e mandati per singoli atti o per categorie di atti.

ART. 28 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato, nella sede sociale o altrove purchè nell'ambito della Provincia in cui la società ha la sede legale, dal Presidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da un terzo dei consiglieri in carica.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, o di avviso da consegnarsi a mano non meno di tre giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma, in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

ART. 29 - L'Amministratore Unico e/o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale.

L'amministratore unico e/o il presidente del Consiglio di Amministrazione sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati, e ai procuratori e mandatarî speciali, se nominati.

ART. 30 - Alla società si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per le società a responsabilità limitata dall'art. 2477 e seguenti del codice civile; la società nominerà il collegio sindacale, ai sensi di legge, solo ove si verificassero i presupposti per la sua obbligatorietà.

Il collegio sindacale, se nominato, sarà composto di tre sindaci effettivi, tra cui il presidente, e due supplenti, tutti nominati dall'assemblea dei soci. I sindaci durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile e pertanto deve essere in-

tegralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 31 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

ART. 32 - In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, ed eventualmente rivalutato;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

ART. 33 - Le controversie o contestazioni che dovessero sorgere fra i soci o tra alcuni di essi e/o loro eredi e la società in dipendenza del presente statuto, sulla sua interpretazione ed esecuzione, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, con esclusione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, dovranno essere rimesse al giudizio di tre arbitri, che dovranno essere nominati, fra professionisti iscritti agli albi degli avvocati, dottori e ragionieri commercialisti e notai, entro trenta giorni dalla richiesta di una delle parti, dal Presidente della Camera di Commercio della provincia in cui ha sede la società, salva la successiva richiesta al Presidente del Tribunale in caso di mancata nomina.

Il collegio arbitrale deciderà pro bono et aequo, senza formalità di procedura, con giudizio inappellabile.

Si osservano in ogni caso le norme inderogabili di cui agli artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI e FINALI

ART. 34 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti fra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione della assemblea, che delibererà con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

ART. 35 - Le clausole mutualistiche, i principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui al presente statuto e come determinati dalla legge, ed espressamente previsti dall'art. 2514 del codice civile, sono inderogabili e devono essere in fatto osservati.

ART. 36 - Per quanto non contemplato e previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile sulle società cooperative e sulle società a responsabilità limitata e le disposizioni sulle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381.

F.ti: Nunzia Ottomani - Dr. Francesco Maria Albanese Not.
L.S.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi della art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000 che si trasmette ad uso Registro Imprese.